



Antonio Fucillo

(straordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale
nella Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza)

Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili *

SOMMARIO: 1. Economia, finanza e religione: le ragioni di un indefettibile rapporto - 2. Il diritto nativo della Chiesa Cattolica di esprimere il proprio giudizio sulle questioni sociali nel campo economico e finanziario - 3. La rilevanza del settimo comandamento nel contesto delle attività finanziarie - 4. La funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche in ambito economico e finanziario e la possibile applicazione del can. 1399 *c.j.c.* - 5. L'impatto dei precetti religiosi nel mercato finanziario: i riflessi sui sistemi.

1 - Economia, finanza e religione: le ragioni di un indefettibile rapporto

L'economia ha da sempre assunto un ruolo centrale nelle vicende del diritto, fungendo troppo spesso da valore e misura nella valutazione dei sistemi giuridici e dei singoli istituti giuridici. Il punto centrale è, tuttavia, quale idea economica assumere? Se per decenni la lotta si è concentrata sul dualismo tra "capitalismo" e "socialismo", la schiacciante vittoria del primo ha posto gli osservatori di fronte all'evidenza della presenza, nei sistemi capitalistici, di molteplici variabili che li differenziano sostanzialmente¹. Tra queste, per concentrarci su quanto di pertinenza del presente lavoro, assumono un rilievo significativo il marcato contrasto tra il ruolo del "capitale finanziario" rispetto al "capitale umano" e il diverso *impact factor* del "benessere sociale" sulla valutazione dei sistemi

* Testo definitivo, non sottoposto a valutazione, della relazione presentata in occasione del XV *International Congress of Canon Law* su "*Crime and Punishment. Natura, problemi e prospettive del diritto penale canonico e la relazione con il diritto civile*", organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* presso *The Catholic University of America* (Washington, DC, 17-21 settembre 2014). La relazione è stata valutata e approvata dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*.

¹ Tra gli studi più recenti su tali problematiche si segnala **T. PIKETTY**, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014.



economici rispetto ad altri fattori basati maggiormente sulla ricchezza prodotta ma non per questo necessariamente distribuita.

La “redistribuzione” può avvenire con strumenti di solidarietà sociale diretta e con forme di tutela del lavoro dipendente, dell’ambiente in cui si opera e delle libertà fondamentali (a mio giudizio anche quella di “religione”) che vanno a costituire il benessere sociale, inteso come qualità della vita delle popolazioni². I molteplici nodi lasciati irrisolti nel XIX secolo sollecitano, dunque, la ricollocazione della questione delle diseguaglianze al centro dell’analisi economica, poiché per troppo tempo gli economisti hanno trascurato il problema della distribuzione della ricchezza, apparendo spesso eccessivamente legati a modelli matematici “a parametri rappresentativi”, con il rischio di affidare ai *traders* il futuro delle nuove generazioni³. Del resto, è evidente che non tutti i sistemi giuridici approntano eguali strumenti di tutela, con il paradossale effetto che ove le tutele sono minori aumenta la competitività delle imprese e di conseguenza quella dell’economia ove operano.

Le recenti crisi hanno riportato all’attenzione di tutti le distorsioni del capitalismo più aggressivo, facendo elevare forti voci che vorrebbero riallocare saldi principi etici in economia⁴, tra le quali la posizione della Chiesa Cattolica ha assunto un deciso rilievo. D’altra parte, anche nel mondo laico elementi di valutazione come la “qualità della vita” o il “benessere sociale” stanno assumendo un ruolo chiave nella valutazione non soltanto dei singoli sistemi “paese” ma anche delle singole imprese che competono, così come addirittura delle singole opportunità di lavoro⁵.

Il ruolo delle religioni è cresciuto in tali settori della vita di relazione di pari passo con il diffondersi della crisi economica e dei disastri sociali che la stessa ha direttamente causato. Queste fanno sentire forte la propria voce a tutela dell’ambiente, dei beni “comuni” come l’acqua e il cibo⁶. Su tale ultimo aspetto poi si propone una efficace lettura

² Cfr. **A. FUCCILLO, F. SORVILLO**, *Religious freedom and objectives for economic intercultural development*, in *International Journal for Religious Freedom*, 6, 2014, pp. 1-55; edito anche in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2013, pp. 1-19.

³ Cfr. **T. PIKETTY**, *Il capitale nel XXI secolo*, cit., introduzione.

⁴ A tale riguardo, impossibile non riferirsi al pensiero del Premio Nobel per l’economia **A. K. SEN**, *Etica ed economia*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

⁵ Di “Human capital” si tratta anche in tale prospettiva in **B. GROYSBERG, R. ABRAHAMS**, *Manage your work, manage your life*, in *Harvard Business Review*, 3, 2014, pp. 58-66.

⁶ **F. ALICINO**, *Religion and Sustainable Food in the Age of Consumer Culture*, in *Rivista di studi sulla sostenibilità*, 1, 2014, pp. 101-124.



delle norme religiose che regolano i comportamenti alimentari rivisti in chiave solidale e di sostenibilità⁷. Il precetto religioso, quindi, fornisce al fedele una chiave di lettura moderna, in senso sociale, al suo agire nel mondo dell'economia, inducendolo al rispetto di valori come l'equità, la sostenibilità e il rispetto degli altri.

2 - Il diritto nativo della Chiesa Cattolica di esprimere il proprio giudizio sulle questioni sociali nel campo economico e finanziario

Il citato processo di finanziarizzazione dell'economia globale ha assegnato un ruolo preponderante al capitale monetario che tende sempre più a svincolarsi dalla sua originaria "posizione di complementarità e di servizio nei confronti dell'economia reale", costringendo l'attività finanziaria pura ad assumere "strategie proprie, nella logica di finalità del tutto autonome"⁸ all'interno delle dinamiche di mercato.

Tutto ciò, anche alla luce della recente crisi finanziaria (originata peraltro proprio dall'abuso di uno strumento di finanza speculativa i cd. "subprime"), rende sempre più urgente "coniugare il magistero con l'evoluzione socio-economica"⁹ proprio attraverso il richiamato "ritorno all'etica della solidarietà e della responsabilità nella gestione

⁷ F. ALICINO, *Religion and Sustainable Food in the Age of Consumer Culture*, cit., p. 111, nota che «Therefore, reading these norms one can easily understand that for Catholic Church fasting and abstinence are not to be intended as ways to look at food with contemp. Rather, these norms are contemplated for emphasizing the importance of food in the men's life, either in communion with God or in peaceful coexistence with other human beings, including non-Christians. In this perspective, the Christian rules concerning food behaviours aims not only at rediscovering the identity of the original and authentic spirit of the Church's tradition, but also at specifying the mode of expression of this same tradition, "in relation to the living conditions of our time" (CEI, 1994, 199). Abstinence from food are in other words required to be faithful to the God's law that, for this way, also aims at giving "a coherent answer to the challenge of consumerism and hedonism of our society" (CEI, 1994, 200). An ansie that necessary call for a «more radical moderation in consuming food» (CEI, 1994, 209), which involves a good stewardship in producing food. In sum, as one can easily note, these norms are clear examples of the fact that principles of a religion and religious traditions lend themselves to be conceived as important medium for convincing people to change their eating behaviour, for it becomes more sustainable, in individual and social sense of the term».

⁸ G. GATTI, *Manuale di teologia morale*, Elledici, Torino, 2001, p. 357.

⁹ FRANCESCO, *Discorso alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice*, 25 maggio 2013.



dell'impresa"¹⁰, il cui radicamento può trovare sostegno nella rivincita del sacro che ha forgiato il volto della società contemporanea¹¹.

Anche in questo ambito della vita sociale, possono diffondersi "buone pratiche" ancorate a regole comportamentali di matrice religiosa sostenute da un superiore sentimento di doverosità¹², alle quali il fedele osservante assegna un rilievo prevalente non soltanto rispetto al diritto di produzione statale¹³, che di fatto non è in grado di svolgere una funzione di *governance* del mercato globale, ma anche alle regole interne di quest'ultimo. Il valore dei concetti di "socialità" e di "reciprocità" invoca, dunque, un proprio spazio di affermazione in economia, sollecitando anche atti che apparentemente si collocano al di fuori delle logiche di mercato¹⁴.

Ciò ha lo scopo di delineare un giusto equilibrio tra la ricerca della massimizzazione dei ricavi, propria dei sistemi economici capitalistici, e dovere di solidarietà e responsabilità all'interno di un mondo che tende a diventare sempre più piccolo anche per effetto della rapida mobilitazione di capitali e persone su scala globale¹⁵. Un esempio significativo è rintracciabile nei principi posti a base della riforma che ha interessato il sistema bancario vaticano¹⁶ e nelle regole che governano la

¹⁰ R. CAPOTOSTI, *Etica e responsabilità per il governo dell'impresa. Praeter legem: la legge pone obblighi minimali oltre i quali c'è l'etica*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 183.

¹¹ Cfr. S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 55-66.

¹² Cfr. P. BELLINI, *Il diritto d'essere se stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 59.

¹³ Cfr. A. FUCCILLO, *La multireligiosità tra possibile "normazione" ed ipotetica "autonormazione"*, in AA. VV., *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2007, p. 59.

¹⁴ Cfr. A. FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 7-12.

¹⁵ Cfr. J. RATZINGER, *Fede, verità, tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni del mondo*, Cantagalli, Siena, 2005, p. 7.

¹⁶ Cfr. A. FUCCILLO, *I "bancomat" vaticani e la nuova "questione romana" in materia finanziaria*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2013, pp. 1-10; ID., *Le modalità di erogazione delle liberalità agli enti religiosi in relazione alla normativa antiriciclaggio ed al decreto cd. "salva Italia"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2012, pp. 1-11; M.C. FOLLIERO, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiesa, Stato e Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2013, pp. 1-22; G. RIVETTI, *Stato Città del Vaticano, Santa Sede e normativa antiriciclaggio. Produzione legislativa tra specificità funzionali e complessità strutturali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2013, pp. 1-18; A. SARAIS, *L'istituzione dell'Autorità di informazione finanziaria (AIF): l'impegno della Santa Sede nel contrasto degli illeciti finanziari*,



finanza islamica, le quali, avendo evitato l'inversione del rapporto tra capitale e produzione reale, avvenuta nel sistema economico occidentale, hanno rappresentato un antidoto agli effetti dannosi della cd. "finanza creativa"¹⁷.

L'incidenza di queste dinamiche sui diritti fondamentali della persona ha sollecitato in più occasioni l'intervento della Chiesa Cattolica, la quale, nell'ambito del proprio *munus docendi*¹⁸, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'utilizzo di propri strumenti di comunicazione sociale, indipendentemente da qualsiasi umana potestà, di predicare il vangelo a tutte le genti (can. 747 § 1 *c.j.c.*). La sua missione è "ordinata alla salvezza di tutto l'uomo", da cui consegue che "ciò che riguarda l'uomo, la sua personalità, la sua dignità, la sua salvezza integrale, rientra nel campo della missione da Cristo trasmessa alla Chiesa"¹⁹.

Sono molteplici i precetti di matrice religiosa elaborati nell'ambito della dottrina sociale della Chiesa²⁰, i quali, anche al fine di rendere più

in www.iuscanonicum.it.

¹⁷ A tale riguardo si rinvia a **D. ATZORI**, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?*, il Mulino, Bologna, 2010; **T. BENGARAI**, *Comprendre la Finance Islamique. Principes, Pratiques et Ethique*, Ed. Les 4 Sources, Paris, 2010; **M. D'ARIENZO**, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, in **AA. VV.**, *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 21-40; **R. HAMAURI, M. MAURI**, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, il Mulino, Bologna, 2009; **F. SORVILLO**, *Contratti bancari e fattore religioso*, in **AA. VV.**, *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, cit., pp. 41-58; **G.M. PICCINELLI**, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente, Roma, 1996; **L. SIAGH**, *L'Islam e il mondo degli affari. Denaro, etica e gestione del business*, Etas, Milano, 2008; **E. VADALÀ**, *Capire l'economia islamica*, Yorick Editore, Patti, 2004; **A. VINCENZO**, *L'Islam, l'altra civiltà*, Mondadori, Milano, 2001; **I. WARDE**, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000.

¹⁸ In merito si rinvia ampiamente a **D. SALACHAS**, *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2001.

¹⁹ **A.G. URRU**, *La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale*, Edizioni Vivere In, Roma, 2001, p. 32.

²⁰ Cfr. **AA. VV.**, *Responsabilità sociale d'impresa e dottrina sociale della chiesa cattolica*, Franco Angeli, Milano, 2010; **D. CIRAVEGNA**, *Per un nuovo umanesimo nell'economia. L'enciclica «Caritas in veritate» nella dottrina sociale della Chiesa*, Elledici, Torino, 2012; **A.G. FAZIO**, *Globalizzazione. Politica economica e dottrina sociale*, Tau, Perugia, 2008; **G. MANZONE**, *Il mercato. Teorie economiche e dottrina sociale della Chiesa*, Queriniana, Brescia, 2001; **ID.**, *La responsabilità dell'impresa. Business ethics e dottrina sociale della Chiesa in dialogo*, Queriniana, Brescia, 2002; **L. PASINETTI**, *Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica*, Vita e Pensiero, Milano, 2012; **D. TETTAMANZI**, *Etica e Capitale. Un'altra economia è davvero possibile?*, Mondadori, Milano, 2009.



umana la globalizzazione²¹, tendono a condizionare in modo significativo l'agire del fedele, traducendo nei vari contesti della vita sociale il principio evangelico della *caritas*, il cui principale deposito è rinvenibile nel principio di solidarietà e responsabilità verso il prossimo²².

La Chiesa ha da sempre espresso il giudizio morale sulle questioni economiche, esercitando il proprio diritto nativo di annunciare sempre e ovunque i principi morali anche circa l'ordine sociale e così pure procedere a un sindacato su qualsiasi realtà umana, qualora necessario per la tutela dei diritti fondamentali della persona umana o la salvezza delle anime (can. 747 § 2 *c.j.c.*). Questo canone estende l'alveo operativo del magistero della Chiesa e la relativa potestà punitiva oltre i confini della dimensione strettamente religiosa, dovendo anche "dichiarare e confermare con la sua autorità i principi dell'ordine morale, che scaturiscono dalla stessa natura umana"²³. È significativo che uno dei primi interventi a tutela della proprietà privata risalga alla bolla *Sublimis Deus*, promulgata da Pio III il 2 giugno 1537²⁴.

Il costante impegno della Chiesa di annunciare i principi e i valori propri del Cristianesimo è oggi reso ancora più urgente in ragione della diffusa crisi delle coscienze. A tale riguardo, Papa Francesco ha ribadito che "ogni corruzione sociale non è altro che la conseguenza di un cuore corrotto"²⁵, la quale, "più che perdonata, deve essere guarita"²⁶. È in questa prospettiva, che i principi della dottrina sociale della Chiesa²⁷, unitamente alle norme penali canoniche, rappresentano una "indicazione fondamentale"²⁸ anche per realizzare un argine al dilagare della corruzione nell'ambito delle dinamiche economiche e finanziarie, le quali,

²¹ Cfr. **S. BERLINGÒ**, *I vincoli etici nell'esperienza giuridica contemporanea. Alcune riflessioni introduttive*, in *Diritto e religioni*, 2, 2007, p. 31.

²² Cfr. ampiamente **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica sull'amore cristiano *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005.

²³ **CONCILIO VATICANO II**, Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis humanae*, 7 dicembre 1965, n. 14.

²⁴ Cfr. **R. SANTORO**, *I diritti umani nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Quaerite*, 3, 2011, p. 137.

²⁵ **FRANCESCO**, *Guarire dalla corruzione*, Emi, Bologna, 2013, p. 15.

²⁶ **FRANCESCO**, *Guarire dalla corruzione*, cit., p. 21.

²⁷ A tale riguardo, per ragioni di sintesi, si rinvia a **PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE**, *Compendio di dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, con particolare riferimento al cap. VII, dedicato alla vita economica. Per le medesime ragioni l'analisi degli interventi del magistero pontificio è stata limitata a Papa Francesco e Benedetto XVI.

²⁸ Cfr. **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica sull'amore cristiano *Deus caritas est*, cit., n. 27.



come si è avuto modo di vedere nel contesto della recente crisi finanziaria, generano effetti nefasti sul benessere globale qualora disancorate dai principi di responsabilità e solidarietà. Del resto, come evidenziato da Benedetto XVI, oggi più che mai appare evidente che “all’elenco dei campi in cui si manifestano gli effetti perniciosi del peccato, si è aggiunto ormai da molto tempo anche quello dell’economia”, poiché “la convinzione (...) della esigenza di autonomia dell’economia, che non deve accettare “influenze” di carattere morale, ha spinto l’uomo ad abusare dello strumento economico in modo persino distruttivo”²⁹.

3 - La rilevanza del settimo comandamento nel contesto delle attività finanziarie

Con particolare riferimento al rapporto tra persona e beni temporali in ambito economico e finanziario, il settimo comandamento “Non rubare” (*Es* 20,15; *Mt* 19,18) non solo proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni altrui, ma anche di arrecare danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo. Esso prescrive la giustizia e la carità nella gestione dei beni materiali e del frutto del lavoro umano, esigendo anche, in vista del bene comune, il rispetto della destinazione universale dei beni e del diritto di proprietà privata³⁰.

L’importanza di questo comandamento emerge in modo evidente di fronte alle deviazioni cui oggi sono sottoposti i sistemi economici e finanziari occidentali, non immuni alle pratiche della cd. “finanza creativa” e ordinati esclusivamente alla massimizzazione dei ricavi, a discapito di un’equa distribuzione delle risorse economiche, posta a fondamento del bene comune³¹.

Sono, infatti, ritenute contrarie a questo precetto non soltanto la frode nel commercio, la frode fiscale e la speculazione, ma anche ogni altro atto o iniziativa diretti a provocare un danno alla proprietà pubblica oppure privata³². Si pensi, ad esempio, alla contrarietà con tale precetto di una serie di operazioni economiche e finanziarie, tra le quali i derivati finanziari e i *subprime lendind*, non conformi al principio di solidarietà che

²⁹ **BENEDETTO XVI**, Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità *Caritas in Veritate*, 29 giugno 2009, n. 34.

³⁰ Cfr. *Catechismo Chiesa Cattolica*, n. 2401.

³¹ Cfr. **S. ZAMAGNI**, *Economia ed etica. La crisi e la sfida dell’economia civile*, La Scuola, Brescia, 2009; **ID.**, *L’economia del bene comune*, Città Nuova, Roma, 2007.

³² Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2409.



si traduce nella “coscienza di far parte della vita di una famiglia, di un gruppo, di una comunità, condividendone le necessità”³³. Di assoluto rilievo è poi la posizione assunta dalla Chiesa circa le condotte fiscali sia di contrasto alla classica evasione di imposte che verso le più sofisticate frodi e gli episodi di riciclaggio di danaro e valori di provenienza illecita.

Del resto, nel più ampio orizzonte di perseguimento del bene comune anche all’interno delle strutture dei moderni mercati finanziari,

“il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne traggono”, poiché “l’interesse di ognuno si realizza *assieme* a quello degli altri, non già *contro* (come accade con il bene privato), né a *prescindere* dall’interesse degli altri (come succede con il bene pubblico)”³⁴.

L’intervento del magistero ecclesiastico, in questo delicato ambito ad alto impatto sui diritti fondamentali della persona, mira, dunque, alla realizzazione di un “nuovo ordine economico-produttivo, socialmente responsabile e a misura d’uomo”³⁵.

Il pontificato di Papa Francesco ha fatto crescere in modo esponenziale il ruolo storico della religione cattolica e la sua influenza non solo nella vita delle persone e delle popolazioni, ma anche sul piano pubblico, quale insopprimibile deposito dei valori tesi a superare l’“infausta contrapposizione tra primato dell’uomo e primato di Dio”³⁶ che ha reso la parola solidarietà “scomoda, persino fastidiosa”³⁷.

A tale riguardo, Papa Francesco, nella Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, si oppone fermamente al dilagare della “dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano”, ribadendo che

“la crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento

³³ E. GRASSO, *La dottrina sociale della Chiesa. Origini e sviluppi, principi e fondamenti*, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2011, p. 50.

³⁴ T. BERTONE, *L’etica del bene comune nella dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 31.

³⁵ BENEDETTO XVI, Lettera enciclica sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità *Caritas in Veritate*, cit., n. 41.

³⁶ C. RUINI, *Nuovi segni dei tempi. Le sorti della fede nell’età dei mutamenti*, Mondadori, Milano, 2005, p. 82.

³⁷ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontefice*, 10 maggio 2014.



antropologico che riduce l'essere umano a uno solo dei suoi bisogni: il consumo"³⁸.

La fonte di queste dinamiche è stata individuata dal Santo Padre nelle "ideologie che difendono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria", da cui consegue la diffusione di una "nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole"³⁹, limitando notevolmente il potere di acquisto di imprese e famiglie.

Dietro l'avanzare di una economia non più posta al servizio dell'uomo si celano l'eclissi di Dio e il rifiuto dell'etica, la quale, qualora non ideologizzata, "consente di creare un equilibrio e un ordine sociale più umano"⁴⁰. È in questa prospettiva che il settimo comandamento "non rubare", assistito dalla eventuale applicazione di pene canoniche, può diventare un parametro di valutazione dell'azione di operatori finanziari, esortati da Papa Francesco a ordinare le proprie scelte a una "solidarietà disinteressata", al fine di realizzare un "ritorno dell'economia e della finanza a un'etica in favore dell'essere umano"⁴¹.

4 - La funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche in ambito economico e finanziario e la possibile applicazione del can. 1399 c.j.c.

Accanto a questa attività di orientamento delle coscienze in una più ampia prospettiva soteriologica, la Chiesa Cattolica ha sviluppato nel corso dei secoli una vera e propria potestà punitiva ancorata alla distinzione tra *delitto e peccato*⁴², esercitata in *foro esterno* attraverso l'applicazione di pene canoniche, in presenza di una violazione esterna di una legge o di un precetto gravemente imputabile per dolo o per colpa (can. 1321 § 1 c.j.c.). Essa, infatti, ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti (can. 1311 c.j.c.)⁴³.

³⁸ FRANCESCO, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 55.

³⁹ FRANCESCO, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, cit., n. 56.

⁴⁰ FRANCESCO, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, cit., n. 57.

⁴¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale *Evangelii gaudium*, cit., n. 58.

⁴² Per un *excursus* storico sulla potestà punitiva della Chiesa, si rinvia a R. SANTORO, *Le indulgenze. Storia e disciplina canonica*, Saletta dell'Uva, Caserta, 2013, pp. 20-46.

⁴³ Cfr. L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi, Bologna,



A queste norme fa eco il can. 221 § 3 *c.j.c.*, sancendo che i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge⁴⁴, anche se, in ragione delle sue caratteristiche, il diritto canonico “è indubbiamente il territorio meno adatto per la piena e incondizionata applicazione della riserva della legge penale o della regola del divieto dell’analogia”⁴⁵. Del resto, l’applicazione del principio fondamentale dell’*aequitas* canonica, in un più ampio orizzonte salvifico, potrebbe di fatto realizzare una “neutralizzazione del principio *nullum crimen sine praevia lege poenali*”⁴⁶, quale proiezione della “positività dinamica”⁴⁷ del diritto della Chiesa, nella quale *salus animarum suprema semper lex esse debet* (can. 1752 *c.j.c.*)⁴⁸.

Essendo l’ordinamento canonico per sua natura ordinato al servizio di un fine irrinunciabile per la salvezza dei fedeli⁴⁹, nel vigente *Codex*, a chiusura del *Libro V – Le sanzioni nella Chiesa*, è stata introdotta una deroga al principio di legalità⁵⁰, prevedendo che, oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna della legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali (can. 1399 *c.j.c.*).

Questa norma, non presente in campo civilistico, ove il principio di legalità appare più rigidamente strutturato in quanto garanzia contro l’eventuale uso arbitrario del potere statale⁵¹, rappresenta

2002, p. 67.

⁴⁴ Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 219-223; **G. INCITTI**, *Il popolo di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 70.

⁴⁵ **P. FEDELE**, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, in *Rivista Italiana di Diritto Penale*, 9, 1937, p. 492. In merito cfr. anche **G. MANTUANO**, *La riserva di legge nell’ordinamento penale della Chiesa. Ambito e limiti della «extensio»*, Cedam, Padova, 1974.

⁴⁶ **P. FEDELE**, *Nihil aliud est aequitas quam Deus*, in **AA. VV.**, *Estudes d’Histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras*, vol. I, Sirey, Parigi, 1965, p. 84.

⁴⁷ **S. BERLINGÒ**, *Ordinamento canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2008, p. 3.

⁴⁸ Cfr. **P. PELLEGRINO**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 17-24.

⁴⁹ **V. DE PAOLIS**, *Le sanzioni nella Chiesa*, in **AA. VV.**, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. III, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1992, pp. 445-446.

⁵⁰ Cfr. **P. FANTELLI**, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2013, p. 8.

⁵¹ Cfr. **C. PAPALE**, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico*.



nell'ordinamento canonico una "specie di polmone che ossigena la serie delle norme codificate", in ragione della difficoltà a realizzare un costante adeguamento al "perpetuo fluire della realtà fenomenica"⁵². Essa, infatti,

"permette di punire un'azione che previamente non è stata espressamente provvista di una pena", ossia "si permette che la decisione dell'autorità competente di punire una certa azione anti-giuridica sia presa non prima, ma dopo la sua realizzazione"⁵³,

al fine di armonizzare le esigenze della legalità formale a quelle della giustizia sostanziale⁵⁴. Difatti, al suo interno vengono meno anche alcuni corollari tipici di questo principio, tra i quali la riserva di legge, potendo essere introdotte sanzioni penali anche attraverso un precetto⁵⁵, oppure l'universalità, in ragione della possibile produzione di norme penali nell'ambito del diritto particolare e in quanto tali destinate a fedeli di un determinato territorio⁵⁶.

Tutto ciò è stato ritenuto

"quanto mai opportuno, anzi necessario, nell'ordinamento canonico dal momento che la maggioranza delle leggi canoniche non ha annessa una sanzione penale", pur essendo "altrettanto certo che ogni norma canonica ha sempre annessa una sanzione morale e disciplinare, anche se non penale"⁵⁷.

Pertanto, alla stregua dei delitti legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche i fedeli lesi da non corrette operazioni finanziarie potrebbero invocare l'applicazione di sanzioni penali canoniche in presenza del simultaneo verificarsi delle condizioni previste nel can. 1399 *c.j.c.*, quali la speciale gravità della violazione e l'urgente necessità di prevenire o riparare scandali⁵⁸.

Ne consegue che, pur rappresentando una clausola aperta circa i comportamenti che potrebbero essere puniti, questo canone prevede delle ragionevoli limitazioni sostanziali rispetto alle altre norme penali,

Libro VII, Parte IV, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 34-35.

⁵² P. FEDELE, *Il principio «nullum crimen sine lege» e il diritto penale canonico*, cit., p. 504.

⁵³ J. SANCHIS, *La legge penale e il precetto penale*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 39.

⁵⁴ Cfr. R. COPPOLA, *Il principio di non esigibilità nel diritto penale canonico. Dottrine generali e tecniche interpretative*, Cacucci, Bari, 1992.

⁵⁵ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 34-35; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2014, pp. 158-162.

⁵⁶ Cfr. P. FANTELLI, *Il diritto penale canonico: tra potere coercitivo e carità pastorale*, cit., pp. 9-10.

⁵⁷ V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 555.

⁵⁸ Cfr. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 555.



richiedendo che la violazione debba presentare una gravità di “speciale” entità, la quale, nel campo degli illeciti finanziari, potrebbe ricorrere in presenza di un danno patrimoniale verso il singolo di notevole entità, ma anche di lesioni non gravi - se singolarmente considerate - ma diffuse in una ampia griglia di utenti e, pertanto, tali da incidere negativamente sul benessere collettivo. Soprattutto in questa seconda ipotesi, potendo ricorrere anche una lesione del potere di acquisto di famiglie e imprese, potrebbe trovare concreta materializzazione l’urgente necessità di prevenire o riparare scandali, richiesta per l’applicazione del can. 1399 *c.j.c.*

Si potrebbe, inoltre, prospettare l’applicazione dell’aggravante di cui al can. 1326 *c.j.c.*, a carico di chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità e dell’ufficio per commettere il delitto. In questo caso, però, al fine di evitare una duplicazione di “calcolo”, tale circostanza non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione della “speciale gravità” della violazione oppure della urgente necessità di prevenire o riparare gli scandali. Diversamente, andrebbe esclusa la sua applicazione come aggravante, qualora la ricostruzione di queste due condizioni sia ancorata non al danno prodotto dalla violazione esterna di una legge divina o canonica, bensì alla “dignità” del reo.

Senza scivolare nella depenalizzazione di taluni comportamenti delittuosi, la previsione di questo canone risponderrebbe anche all’esigenza di operare una semplificazione delle fattispecie tipiche. Difatti, non risultano oggi puniti una serie di delitti previsti nel *Codex* del 1917, il quale sanzionava espressamente il furto e l’usura (can. 2354), per la quale stabiliva che

“si res fungibili ita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem genera restituantur, nihil lucri, ratione ipsius contractus, percipi potest; sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi, constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustum ac proportionatus titulus suffragetur” (can. 1543)⁵⁹.

Circa i profili strettamente sanzionatori, anche nel contesto dei reati finanziari, dovendo essere inflitta una “giusta pena”, la dottrina esclude l’applicazione delle pene perpetue o irreparabili⁶⁰ e quelle medicinali (scomunica, interdetto e sospensione)⁶¹. Queste ultime, infatti, esigono

⁵⁹ Cfr. P. DAGNA, *Profili civilistici dell’usura*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 10.

⁶⁰ V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, cit., p. 555.

⁶¹ Cfr. A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, p. 348.



sempre la previa ammonizione canonica a norma del can. 1347 §1 *c.j.c.*⁶², in ragione del relativo carattere medicinale finalizzato al “ravvedimento del soggetto cui la pena è inflitta”⁶³.

In ogni caso, la funzione di deterrenza del can. 1399 *c.j.c.* in materia di reati finanziari potrebbe travalicare gli effetti individuali della sanzione canonica, legati alla emendazione del reo, il quale ritornerebbe a essere “stimolato ad ubbidire alle norme poste da Dio non dalla semplice minaccia di una sanzione, ma, soprattutto, perché convinto della “giustizia” e “ragionevolezza” delle norme medesime”⁶⁴. Difatti, l’eventuale applicazione di sanzioni canoniche inciderebbe negativamente anche sulla considerazione sociale dell’operatore sanzionato e di conseguenza sulle dinamiche di scelta del fornitore del “prodotto finanziario” legate alle cd. “asimmetrie informative”⁶⁵. Anche in questo caso emerge in modo evidente la dimensione normativa che ammantava il fattore religioso, “vietando, o almeno suggerendo o sconsigliando, il compimento di atti assai più vasti e numerosi di quelli che siamo soliti considerare come atti di cult”⁶⁶. L’appartenenza confessionale è, dunque, in grado di indirizzare anche le scelte economiche dei fedeli⁶⁷ e di conseguenza, mentre cerca di condizionare positivamente il mercato, demolisce il dogma della sua infallibilità come strumento di regolazione dei traffici e di diffusione del benessere economico⁶⁸.

In questa prospettiva, il diritto penale canonico può agire come deterrente nei confronti dei reati finanziari in presenza di gravi violazioni dei principi etici posti dalla Chiesa a fondamento del giusto governo della finanza, nel momento in cui, rintracciando dei punti di intersezione con il sistema penale statale, contribuisce non solo a qualificare l’antigiuridicità

⁶² Cfr. **C. PAPAIE**, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VII, Parte IV*, cit., pp. 99-100; **C. MARRAS**, *Indole pastorale e carità del diritto penale canonico*, Saletta dell’Uva, Caserta, 2011, pp. 38-39.

⁶³ **L. MUSSELLI, M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 71.

⁶⁴ **S. BERLINGÒ, M. TIGANO**, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 57.

⁶⁵ Cfr. **A. FUCCILLO**, *I mercanti nel tempio: economia, diritto, religione*, in **AA. VV.**, *I mercanti nel tempio: economia, diritto, religione*, cit., pp. 15-17.

⁶⁶ **S. FERLITO**, *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 72.

⁶⁷ Cfr. **A. FUCCILLO, F. SORVILLO**, *Religious freedom and objectives for economic intercultural development*, cit., pp. 13-14; **F. SORVILLO**, *Scelte finanziarie, contratti bancari e fattore religioso*, Lettere Animate, Martina Franca, 2012.

⁶⁸ Cfr. **U. BECK**, *Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2009, p. 185.



della condotta del reo, ma affianca anche alle sanzioni civili le pene che, sia pure collocate nell'ambito della sua autonomia ordinamentale, sollecitano la rieducazione del reo attraverso la loro efficacia medicinale ed espiatoria⁶⁹.

La crisi che ha investito la giurisdizione statale⁷⁰ e l'assenza di strumenti di coazione che contraddistingue il processo penale canonico, sia pure sotto il mero profilo del risarcimento dei danni⁷¹, schiudono la strada a procedure alternative nelle forme di *soft law* volte a favorire l'adozione di idonei percorsi di orientamento e/o ravvedimento. Nella scia dei nuovi modelli di giustizia, sono state delineate modalità alternative di gestione del reato che muovono nel solco della *restorative justice*, la cui manifestazione più compiuta è costituita dalla *mediazione penale*, avente il fine di "realizzare una convergenza, tra i soggetti coinvolti, nel giudizio sul reato, ristabilire un reciproco riconoscimento tra gli stessi nella loro dignità personale, aprire una proposta ripartiva (consistente in un impegno personale e non in una mera riparazione risarcitoria) formulata dallo stesso imputato"⁷². Si è, infatti, consapevoli che l'applicazione di pene "è sempre una sconfitta della relazione interpersonale", poiché "la sofferenza inferta a una persona, anche se colpevole, ferisce profondamente (...) colui che la infligge e costituisce peraltro una magra consolazione per chi ha patito un torto"⁷³.

5 - L'impatto dei precetti religiosi nel mercato finanziario: i riflessi sui sistemi

Quanto fin qui esposto sollecita una risposta alla domanda se l'applicazione di sanzioni penali canoniche possa, in qualche misura, costituire reale ed efficace ausilio ai sistemi civili in materia di reati finanziari, sia in termini di deterrenza che di aiuto alle funzioni punitiva e rieducativa delle pene.

Per il credente è indubbio, come già anticipato, che la consapevolezza di violare i precetti giuridico-religiosi della propria

⁶⁹ Cfr. L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, cit., p. 71.

⁷⁰ Cfr. M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, pp. 247-254; G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, pp. 203-207.

⁷¹ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2409.

⁷² L. EUSEBI, *La Chiesa e il problema della pena. Una risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia, 2014, p. 159.

⁷³ P. BOVATI, *Giudicare*, in *Aggiornamenti sociali*, 2, 2011, p. 154.



confessione costituisce un importante deterrente ad assumere comportamenti che lo confinerebbero nell'alveo dei "peccatori".

Questione interessante è verificare il problema verso i "non credenti" oppure per i battezzati ma non praticanti, per i quali la temuta sanzione canonica in sé non costituirebbe un efficace deterrente. La valutazione di una condotta come antigiuridica all'interno dell'ordinamento confessionale, tuttavia, può avere impatti anche sulla condotta di colui che non fa parte del Popolo di Dio o che non ne avverta del tutto l'appartenenza, coinvolgendo valori comunemente condivisi⁷⁴.

È noto come la maggior parte delle tecniche finanziarie e delle "speculazioni" economiche si caratterizzino per la loro presenza nel mercato spesso con offerte pubbliche rivolte a terzi. È altrettanto noto come i suggerimenti della Chiesa verso il fedele costituiscano un elemento di valutazione che il potenziale consumatore credente assume a base delle proprie scelte. Se, infatti, un certo "affare" oppure un certo strumento finanziario viola i precetti cattolici, è evidente che, pur non essendone il promotore, il credente eviterà di concluderlo o di sottoscrivere l'offerta proposta sul mercato. Già il fatto di utilizzare tali strumenti "illeciti" colloca il fedele in una posizione tale da sollecitare l'applicazione della sanzione canonica, qualora si configurino i presupposti sostanziali di cui al can. 1399 *c.j.c.*

Tale forma di deterrenza, tuttavia, non colpisce solo il fedele, poiché, incidendo sulla potenzialità dello strumento finanziario collocato sul mercato, finisce per colpire anche il relativo promotore, quantunque non cattolico. La serietà e affidabilità dello strumento, difatti, verrebbe messa in crisi dalla antigiuridicità canonica del comportamento di sottoscrizione potenzialmente contestabile al fedele, sottraendo al proponente dell'investimento finanziario discutibile una consistente parte del potenziale mercato. Viceversa, uno strumento ritenuto lecito e *catholic friendly* potrebbe potenzialmente attrarre una parte considerevole di possibili consumatori costituendo, sempre per il fedele, elemento di valutazione positivo sulla bontà e sulla correttezza dell'operazione finanziaria⁷⁵.

Se si osservano i sistemi finanziari islamici si noterà come da molto tempo gli operatori si siano attrezzati nel proporre in tali ambiti

⁷⁴ Cfr. R. DWORKIN, *Religione senza Dio*, il Mulino, Bologna, 2014. A tale riguardo, si veda anche AA. VV., *Religioni e Economie. Idee ed esperienze*, Mimesis, Milano-Udine, 2014.

⁷⁵ Cfr. E. GIUSTINIANI, *Finanza, etica e religione. Il comportamento degli operatori finanziari in tempo di crisi*, Marco Valerio Edizioni, Cercenasco-Torino, 2013.



investimenti, contratti e operazioni finanziarie che siano *sharia friendly*⁷⁶, ben consapevoli che la violazione dei precetti dell'Islam in tali contesti sottrarrebbe loro una considerevole fetta di mercato⁷⁷.

L'incidenza, quindi, dei precetti religiosi in tali settori produce necessariamente la loro trasposizione nella creazione di strumenti giuridico-finanziari compatibili con essi, in modo peraltro da non creare nel fedele dubbi sulla sua legittima (sotto il profilo religioso) utilizzazione. L'impatto dei precetti confessionali sugli ordinamenti civili è anche in ambito economico del tutto evidente, al punto che sono molteplici i casi di palese adeguamento di molti istituti del diritto privato degli Stati in tale guisa. Adeguamento che spesso avviene proprio per mano degli utilizzatori di tali strumenti che ne plasmano causa e contenuto alle finalità perseguite, rendendoli così comprensibili e accettabili nel contesto religioso-culturale ove operano.

La norma penale religiosa, quindi, si fa assumere non per la sanzione che la assiste ma per l'antigiuridicità di cui è portatrice.

In tale prospettiva il diritto canonico diventa un indefettibile alleato degli ordinamenti civili nel compito, sempre più difficile, di "civilizzare l'economia"⁷⁸.

⁷⁶ Cfr. M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 307-308.

⁷⁷ Cfr. K. JOUABER-SNOUSSI, *La finanza islamica. Un modello finanziario alternativo e complementare*, 0 Barra 0 Edizioni, Varese, 2013.

⁷⁸ GIANFRANCO RAVASI, *Civilizzare l'economia. Una sfida culturale*, in AA. VV., *Rethinking solidarity for employment: the challenges of the twenty-first century*, a cura di A. Quadrio Curzio, G. Marseguerra, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 105-113.